

REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1970

che estende l'applicazione delle categorie di qualità supplementari a taluni prodotti frutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 158/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2516/69 del Consiglio del 9 dicembre 1969 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966 ⁽³⁾, ha aggiunto alle norme comuni di qualità una categoria di qualità supplementare per le mele e le pere, le pesche, gli agrumi e le uve da tavola; che il regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 ⁽⁴⁾, ha aggiunto alle norme comuni di qualità una categoria di qualità supplementare per le ciliegie e le fragole;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 158/66/CEE, le categorie di qualità supplementari possono essere applicate soltanto se i prodotti corrispondenti sono necessari

per coprire il fabbisogno del consumo; che tale necessità si manifesta attualmente per i limoni, le ciliegie e le fragole; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata d'applicazione delle categorie di qualità supplementari;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e, per ciascuno di essi, sino alla data ivi menzionata, si applicano le categorie di qualità supplementari definite negli allegati dei regolamenti n. 211/66/CEE e (CEE) n. 1194/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Limoni :	sino al 31 maggio 1971
Ciliegie :	sino al 30 settembre 1970
Fragole :	sino al 30 settembre 1970

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.